

TI_GERICHTE 16.2002.16 vom 13. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.16

FR: TI_GERICHTE 16.2002.16 du 13 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.16 del 13 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.03.2002
16.2002.16

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00016 Lugano 13 marzo 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 2002 presentato da _____ contro la sentenza 1° febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 gennaio 2002 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. _____ dell'UEF di Bellinzona, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 1° febbraio 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 4'757.-, l'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato; che con atto ricorsuale 28 febbraio 2002 _____ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolatata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni; che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC); che nel caso concreto, al momento dell'inoltro del ricorso (7 marzo 2002 come risulta dal timbro postale), _____ il termine ricorsuale di 10 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già scaduto, donde la tardività del presente gravame; che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato, che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 28 febbraio / 7 marzo 2002 di _____ è irricevibile in quanto tardivo. 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.